

## IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante la disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri;

VISTO il decreto legislativo 4 giugno 2003, n. 128, recante "Riordino dell'Agenzia Spaziale Italiana", così come modificato e integrato dalla legge 11 gennaio 2018, n. 7;

VISTO il decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213, recante "Riordino degli enti di ricerca in attuazione dell'articolo 1 della legge 27 settembre 2007, n. 165";

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012, recante ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri e successive modificazioni e, in particolare, l'articolo 11, concernente l'Ufficio del consigliere militare (di seguito "UCM"), che dispone, tra l'altro, che detto Ufficio assiste il Presidente nella sua attività per il coordinamento interministeriale e per le relazioni con gli organismi che trattano materie di politica spaziale e aerospaziale;

VISTA la legge 28 giugno 2016, n. 132, recante "Istituzione del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente e disciplina dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale", con particolare riferimento alla parte in cui recepisce le disposizioni del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;

VISTO il decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218;

VISTA la legge 11 gennaio 2018, n. 7, recante "Misure per il coordinamento della politica spaziale e aerospaziale e disposizioni concernenti l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia Spaziale Italiana";

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 aprile 2018, recante l'individuazione dell'UCM quale articolazione della Presidenza del Consiglio dei ministri responsabile delle attività di supporto, coordinamento e segreteria del Comitato interministeriale per le politiche relative allo spazio e alla ricerca aerospaziale di cui all'articolo 21, comma 2 del citato Decreto legislativo 4 giugno 2003, n. 128, di seguito denominato "Comitato interministeriale";

VISTA la legge 9 agosto 2018, n. 97, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, con particolare riferimento alle modificazioni apportate al decreto legislativo 4 giugno 2003, n. 128;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 giugno 2018, con il quale, all'articolo 4, è stata attribuita al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, on. dott. Giancarlo GIORGETTI - ai sensi dell'art 21, comma 2, del citato Decreto legislativo 4 giugno 2003, n. 128 - la delega alle funzioni di coordinamento delle politiche relative ai programmi spaziali e aerospaziali;

VISTA la deliberazione del Comitato Interministeriale in data 6 settembre 2018, la quale, all'articolo 11, comma 1, ha ravvisato l'opportunità dell'istituzione di una "Struttura di coordinamento per le politiche relative allo spazio, all'aerospazio e ai correlati servizi applicativi";

## DECRETA

### Art. 1

#### ***Istituzione della Struttura di coordinamento per le politiche relative allo spazio, all'aerospazio e ai correlati servizi applicativi***

1. Al fine di assicurare che le funzioni di coordinamento, di supporto e di segreteria di cui all'articolo 21, comma 2 del decreto legislativo 4 giugno 2003, n. 128 svolte dall'UCM in favore del Comitato interministeriale siano improntate a un carattere di collegialità, nonché per garantire una coerente attuazione delle decisioni del Comitato interministeriale, è istituita presso la Presidenza del Consiglio-UCM, nell'ambito delle risorse previste dalla vigente normativa, la "Struttura di coordinamento per le politiche relative allo spazio, all'aerospazio e ai correlati servizi applicativi", di seguito denominata "Struttura di coordinamento".

### Art. 2

#### ***Composizione della Struttura di coordinamento***

1. La Struttura di coordinamento è costituita, oltre che dal Capo dell'UCM, Segretario del Comitato interministeriale, o da suo dirigente delegato, che la presiede, e da un rappresentante dell'ASI, da un rappresentante titolare o da un supplente, scelti preferibilmente tra i funzionari di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni e delle istituzioni di cui all'art. 21, comma 3 del decreto legislativo 4 giugno 2003, n. 128, designati ed espressamente abilitati a esprimere la posizione dell'Amministrazione di riferimento, per mezzo di una formale comunicazione inviata al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri con delega alle funzioni di coordinamento delle politiche relative ai programmi spaziali e aerospaziali dai Capi di Gabinetto dei dicasteri competenti e dal Presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome.
2. Il mandato dei componenti della Struttura di coordinamento di cui al precedente comma, in rappresentanza tecnica delle amministrazioni e istituzioni di cui all'art. 21, comma 3 del decreto legislativo 4 giugno 2003, n. 128, può essere dalle stesse revocato in qualunque momento, per mezzo di comunicazione al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri con delega alle funzioni di coordinamento delle politiche relative ai programmi spaziali e aerospaziali.
3. Delle designazioni e delle revoche dei componenti titolari e supplenti si dà atto nel verbale di riunione della Struttura di coordinamento.

### **Art. 3**

#### ***Partecipazione alle riunioni della Struttura di coordinamento***

1. Sono altresì convocati a partecipare alle riunioni della Struttura di coordinamento, allo scopo di garantire la massima condivisione interagenzia dei temi di comune interesse, senza diritto di voto nelle delibere, un dirigente o funzionario di ciascuno dei sotto indicati enti e amministrazioni:
  - a) del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, anche nelle funzioni di indirizzo e coordinamento del servizio nazionale di protezione civile;
  - b) del Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri e delle strutture amministrative ad esso collegate, qualora rilevanti per la definizione, l'attuazione ed il monitoraggio delle politiche relative allo spazio e alla ricerca aerospaziale;
  - c) del Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie della Presidenza del Consiglio;
  - d) dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale, quale raccordo con le comunità di utenti nazionali nel settore dell'osservazione della Terra;
  - e) degli Organismi di informazione per la sicurezza di cui agli articoli 4, 6 e 7 della legge 3 agosto 2007, n. 124.
2. Laddove la Struttura di coordinamento ne deliberi l'opportunità, possono essere convocati a partecipare alle riunioni, senza diritto di voto nelle delibere, in qualità di consulenti tecnici, rappresentanti delle associazioni industriali, di aziende, di istituzioni accademiche e di ricerca potenzialmente interessate da specifiche tematiche all'ordine del giorno.

### **Art.4**

#### ***Compiti della Struttura di coordinamento***

1. La Struttura di coordinamento assicura che le attività di coordinamento e di supporto istruttorio svolte dall'UCM siano improntate alla massima condivisione e collegialità interministeriale e interagenzia.
2. La Struttura di coordinamento può, attraverso l'UCM, sottoporre all'esame del Comitato interministeriale questioni rilevanti per la definizione di una posizione unitaria di indirizzo politico del Governo su progetti in corso di sviluppo.
3. In vista delle riunioni del Comitato interministeriale, la Struttura di coordinamento svolge attività preparatoria, attraverso l'esame degli schemi dei provvedimenti, degli atti e delle proposte, al fine di assicurare una esaustiva definizione istruttoria degli argomenti da sottoporre all'esame del Comitato interministeriale.
4. Nel pieno rispetto delle competenze e delle potestà esclusive di ciascuna amministrazione e istituzione componente della Struttura di coordinamento, quest'ultima assicura il coordinamento e la coerente attuazione delle decisioni del Comitato interministeriale nelle materie di cui all'articolo 21, comma 6 del decreto legislativo 4 giugno 2003, n. 128. Il Comitato interministeriale può avvalersi anche del supporto tecnico-scientifico di cui all'articolo 21, comma 7, del medesimo decreto legislativo.

## **Art. 5**

### ***Organizzazione e funzionamento della Struttura di coordinamento***

1. Le riunioni della Struttura di coordinamento sono convocate, presiedute e coordinate dal Capo dell'UCM-Segretario del Comitato interministeriale, o da suo dirigente delegato.
2. La Struttura di coordinamento si riunisce, di norma, presso l'UCM, salva diversa disposizione del Capo dell'UCM-Segretario del Comitato interministeriale.
3. Le decisioni nell'ambito della Struttura di coordinamento sono assunte a maggioranza semplice dei componenti di cui all'articolo 2 del presente decreto, presenti alla riunione. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
4. La Struttura di coordinamento può acquisire dati ed elementi necessari al fine di corredare le istruttorie dei lavori del Comitato interministeriale, per mezzo dell'audizione di esperti, nonché attraverso la consultazione di soggetti portatori di interessi in relazione alle specifiche materie trattate.
5. Delle risultanze delle sedute della Struttura di coordinamento è redatto un resoconto, inviato – a cura dell'UCM – a ciascun componente della Struttura, nonché ai partecipanti alla seduta ai sensi dei commi 1 e 2 dell'articolo 3.

## **Art. 6**

### ***Disposizioni finali***

1. All'attuazione del presente decreto le Amministrazioni coinvolte provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanze disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Roma, 20 DIC. 2018

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO  
alla Presidenza del Consiglio dei ministri  
on. dott. Giancarlo GIORGETTI